Fabio Cigna
(Dottore commercialista e Revisore contabile ODCEC Cuneo)

Le novità dei quadri VA – VE – VI – VQ - VO

QUADRO VA – RIGO VA16

Importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19

Il RIGO VA16 deve essere compilato dai soggetti che nel corso del 2020 non hanno effettuato uno più versamenti (*saldo IVA 2019, versamenti periodici 2020, acconto IVA 2020*), beneficiando delle disposizioni di sospensione accordate al fine di fronteggiare le difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

I contribuenti che hanno beneficiato di diverse disposizioni, nel corso dell'anno, devono compilare diversi campi a seconda della norma di riferimento, per effetto della quale hanno potuto sospendere versamenti dovuti, ma non ancora effettuati.

QUADRO VA – RIGO VA16

Importi sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID 19

I contribuenti che hanno beneficiato di diverse disposizioni, nel corso dell'anno, devono compilare diversi campi a seconda della norma di riferimento, per effetto della quale hanno potuto sospendere versamenti dovuti, ma non ancora effettuati.

QUADRO VA – RIGO VA16

VA 16	Beneficiari	Versamenti sospesi	Nuova scadenza
2	DPCM 23/2020 All.1 – Soggetti aventi sede: • Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione d'Adda, Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini • Regione Veneto: Vò	Versamenti compresi tra 08/03/2020 e 31/03/2020: • IVA Febbraio 2020 (cod. 6002) • Saldo IVA 2019 (cod. 6099) Scadenza originaria 16/03/2020	Da versare in un'unica soluzione entro il 30/04/2020, prorogato al 31/05/2020, ulteriormente prorogato al 16/09/2020 con la possibilità di rateizzare (successivo p.to 6)

QUADRO VA – RIGO VA16

4	DL 18/2020 soggetti con attività nel settore turistico-ricettivo o in altri specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, etc.) Sono esclusi i soggetti inerenti il settore sportivo (successivo p.to 5)	Versamenti scadenti entro il 31/03/2020: • IVA Febbraio 2020 (cod. 6002) • Saldo IVA 2019 (cod. 6099) Scadenza originaria 16/03/2020	Da versare: • 16/09/2020 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di pari importo; • 16/09/2020 il 50% ed il restante 50% in max 24 rate mensili di pari importo con prima rata 16/01/2021

QUADRO VA – RIGO VA16

5	DL 18/2020 soggetti con attività nel settore sportivo (federazioni sportive nazionali, entri di promozione sportiva, associazioni/società sportive, etc.)	Versamenti scadenti nel periodo marzo – giugno 2020: • IVA Febbraio 2020 (cod. 6002 – scad. 16/03/2020) • IVA Marzo 2020 (cod. 6003 – scad. 16/04/2020) • IVA Aprile 2020 (cod. 6004 – scad. 18/05/2020) • IVA Maggio 2020 (cod. 6005 – scad. 16/06/2020) • Saldo IVA 2019 (cod. 6099 – scad. 16/03/2020)	Da versare: • 16/09/2020 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di pari importo; 16/09/2020 il 50% ed il restante 50% in max 24 rate mensili di pari importo con prima rata 16/01/2021

QUADRO VA – RIGO VA16

6	DL 18/2020 imprese/lavoratori autonomi aventi sede: • intero territorio nazionale con ricavi/compensi 2019 fino a Euro 2 milioni • nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza senza limite di ricavi/compensi	Versamenti compresi tra 08/03/2020 e 31/03/2020: • IVA Febbraio 2020 (cod. 6002) • Saldo IVA 2019 (cod. 6099) Scadenza originaria 16/03/2020	Da versare: • 16/09/2020 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di pari importo; • 16/09/2020 il 50% ed il restante 50% in max 24 rate mensili di pari importo con prima rata 16/01/2021

QUADRO VA – RIGO VA16

7	DL 23/2020 imprese/lavoratori autonomi aventi sede: • intero territorio nazionale con calo di fatturato marzo 2020 – marzo 2019 di almeno il 33% (50%) con ricavi/compensi 2019 non superiori (superiori) ad Euro 50milioni • nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, Asti e Alessandria con calo di fatturato marzo 2020 – marzo 2019 di almeno il 33%, senza limite di ricavi/compensi	Versamenti scadenti nel mese di Aprile 2020: • IVA Marzo 2020 (cod. 6003 – scad. 16/04/2020)	Da versare: • 16/09/2020 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di pari importo; • 16/09/2020 il 50% ed il restante 50% in max 24 rate mensili di pari importo con prima rata 16/01/2021

QUADRO VA – RIGO VA16

8	DL 23/2020 imprese/lavoratori autonomi aventi sede: • intero territorio nazionale con calo di fatturato aprile 2020 – aprile 2019 di almeno il 33% (50%) con ricavi/compensi 2019 non superiori (superiori) ad Euro 50milioni • nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, Asti e Alessandria con calo di fatturato marzo 2020 – marzo 2019 di almeno il 33%, senza limite di ricavi/compensi	Versamenti scadenti nel mese di Maggio 2020: • IVA Aprile 2020 (cod. 6004) • IVA I° trim. 2020 (cod. 6031) Scadenza originaria 18/05/2020	Da versare: • 16/09/2020 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di pari importo; • 16/09/2020 il 50% ed il restante 50% in max 24 rate mensili di pari importo con prima rata 16/01/2021

QUADRO VA – RIGO VA16

9	DL 23/2020: • Imprese/lavoratori autonomi che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31/03/2019 • Soggetti per cui si verificano contestualmente le condizioni di cui ai codici 7 e 8	Versamenti scadenti nei mesi di aprile – maggio 2020: • IVA Marzo 2020 (cod. 6003 – scad. 16/04/2020) • IVA Aprile 2020 (cod. 6004 – scad. 18/05/2020) • IVA I° trim. 2020 (cod. 6031 – scad. 18/05/2020)	Da versare: • 16/09/2020 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di pari importo; • 16/09/2020 il 50% ed il restante 50% in max 24 rate mensili di pari importo con prima rata 16/01/2021

QUADRO VA – RIGO VA16

12	DL 137/2020: • Esercenti attività sospese ex DPCM 03/11/2020 (palestre, piscine, centri benessere, etc.) aventi sede sull'intero territorio nazionale; • Esercenti attività di ristorazione con sede (legale/operativa) nelle zone arancioni o rosse • Esercenti di attività di cui all'Allegato 2 (grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi alla persona, agenzie matrimoniali, etc.) attività alberghiere, delle agenzie di viaggio o dei tour operator con sede (legale/operativa) nelle zone rosse.	Versamenti scadenti nel mese di novembre 2020: • IVA Ottobre 2020 (cod. 6010) • IVA III° trim. 2020 (cod. 6033) Scadenza originaria 16/11/2020	Da versare: • 16/03/2021 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di parti importo

QUADRO VA – RIGO VA16

13	DL 137/2020: • Imprese/lavoratori autonomi con calo di fatturato novembre 2020 – novembre 2019 di almeno il 33% con ricavi/compensi 2019 non superiori ad Euro 50milioni • Imprese/lavoratori autonomi che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30/11/2019 • Sull'intero territorio nazionale, esercenti attività sospese ex DPCM 03/11/2020 (palestre, piscine, centri benessere, etc.) • Esercenti attività di ristorazione con sede (legale/operativa) nelle zone arancioni o rosse al 26/11/2020 • Esercenti di attività di cui all'Allegato 2 (grandi magazzini, empori, commercio al dettaglio di merci varie, servizi alla persona, agenzie matrimoniali, etc.) attività alberghiere, delle agenzie di viaggio o dei tour operator con sede (legale/operativa) nelle zone rosse al 26/11/2020	Versamenti scadenti nel mese di dicembre 2020: • IVA Novembre 2020 (cod. 6011 – scad. 16/12/20020) • Acconto IVA 2020 (cod. 6013 o 6035 – scad. 28/12/2020)	Da versare: • 16/03/2021 in un'unica soluzione o in max 4 rate mensili di parti importo

QUADRO VA – RIGO VA16 – Gruppo IVA

I soggetti che nel 2020 hanno applicato la procedura di liquidazione IVA di gruppo, appurate le caratteristiche, hanno potuto godere delle sospensioni; in tal caso nella liquidazione periodica IVA di Gruppo saranno state escluse le componenti di debito riferibili ai medesimi soggetti.

QUADRO VE – RIGO VE31

Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento

Nel rigo VE31 sono indicate le operazioni senza applicazione dell'IVA, effettuate nei confronti dell'esportatore abituale che abbia preventivamente rilasciato la dichiarazione d'intento ai sensi dell'art. 8 c.1 lett. c) DPR 633/72.

QUADRO VE – RIGO VE31

In considerazione del fatto che il Quadro VI è stato soppresso il cedente/prestatore non dovrà più indicare in DR IVA gli estremi della dichiarazione d'intento infatti:

- Le dichiarazioni d'intento vengono tramesse telematicamente dal cessionario/committente, all'Agenzia delle Entrate che ne rilascia ricevuta telematica con relativo protocollo di ricezione;
- Gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare/spedire ai propri fornitori le dichiarazioni d'intento e quest'ultimi non devono più numerarle e annotarle progressivamente sugli appositi registri; ma devono:
  - *Verificare che l'esportatore abituale abbia correttamente trasmesso la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate;*
  - *Indicate in fattura gli estremi di protocollo della dichiarazione d'intento*

QUADRO VE – RIGO VE31

La Legge di Bilancio 2021, all'art. 1 c.188 ha ulteriormente previsto che:

- L'Agenzia delle Entrate effettui specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale (art. 1 c.1 lett. a) DL 746/93) al fine di evitare frodi per il tramite dell'utilizzo di un falso plafond IVA;
- Nel caso in cui l'attività di indagine rilevi un illecito, al contribuente interessato sarà vietato accedere al canale telematico dell'Agenzia delle Entrate per rilasciare nuove dichiarazioni d'intento;
- Nel caso in cui il cedente/prestatore indicasse in fattura un numero di protocollo errato o da riferirsi da una lettera d'intento non valida, il SdI scarterà il documento, bloccandone la trasmissione.

QUADRO VE – RIGO VE33 – Operazioni esenti

Per effetto del disposto di cui all'art. 124 DL 34/2020 e del successivo art. 1 cc. 452-453 Legge 178/2020 (*Legge di bilancio 2021*) dal 2020, al rigo VE33 vanno indicate anche le seguenti cessioni di beni che godono di un'esenzione temporanea (*esenzione fino al 31/12/2020 e IVA 5% dal 01/01/2021 anche per le importazioni e per gli acquisti intraUE)* dall'applicazione dell'IVA.

QUADRO VE – RIGO VE33 – Circ. 26/E 2020

- Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
- Monitor multiparametrico anche da trasporto
- Pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
- Tubi endotracheali
- Caschi per ventilazione a pressione positiva continua
- Maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione
- Umidificatori
- Laringoscopi
- Strumentazione per accesso vascolare (*anche se non esclusivamente utilizzata per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Interpello n. 470 del 14/10/2020*)
- Aspiratore elettrico
- Centrale di monitoraggio per terapia intensiva

QUADRO VE – RIGO VE33 – Circ. 26/E 2020

- Ecotomografo portatile (*prodotti tecnicamente equivalenti … non possono essere trattati in maniera differente dal punto di vista dell'applicazione dell'imposta. Intereplo n. 618 del 23/12/2020*)
- Elettrocardigrafo
- Tomografo computerizzato
- Mascherine chirurgiche
- Mascherine Ffp2 Ffp3 (*con filtro e filtri singoli, di ricambio - Circ. AdE 26/E del 15/10/2020)*

QUADRO VE – RIGO VE33 – Circ. 26/E 2020

- Articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile, in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici (*se considerati DPI o dispositivi medici ed utilizzati non solo dal personale sanitario, ma anche dagli operatori che, in base al proprio settore di attività, sono obbligati al rispetto dei protocolli di sicurezza – Interpello n. 507 del 30/10/2020 e Interpello n. 525 del 04/11/2020*) – (*l'agevolazione non è applicabile ai guanti che si prestano ad un uso prolungato come ad es. i guanti ad uso domestico, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata e/o riutilizzabili, in quanto tale requisito li rende incompatibili con la finalità sanitaria – FAQ ADM e Agenzia delle Entrate*)

QUADRO VE – RIGO VE33 – Circ. 26/E 2020

- Termometri (*inclusi i termoscanner – Circ. AdE 26/E del 15/10/2020*)
- Detergenti disinfettanti per mani (*esclusivamente se corrispondono alla definizione della norma e siano riconducibili ai seguenti codici doganali ex 34011100, ex 34011900, ex 34012010, ex 34012090, ex 34013000, ex 34021200, ex 380894 – Interpello n.529 del 04/11/2020*)
- Dispenser a muro per disinfettanti (*comprese le piantane fissate al terreno o a muro - Circ. AdE 26/E del 15/10/2020)*
- Soluzione idroalcolica in litri
- Perossido al 3% in litri
- Carrelli per emergenza

QUADRO VE – RIGO VE33 – Circ. 26/E 2020

- Estrattori RNA
- Strumentazione per diagnostica per COVID 19 (*saturimetri e test sierologici, se classificabili nei codici doganali Circolare Agenzia Dogane e Monopoli 12/2020)- (la Legge di Bilancio 2021 prevede l'esenzione IVA sulle cessioni di vaccini COvid-19 e di kit diagnostici, mantenendo il diritto alla detrazione dei relativi acquisti , per le operazioni effettuate dal 20/12/2020 al 31/12/2022)*
- Tamponi per analisi cliniche
- Provette sterili (*anche se non esclusivamente utilizzate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Interpello n. 470 del 14/10/2020*)
- Attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo

QUADRO VI – DICHIARAZIONI D'INTENTO

Soppressione dal 2020

Le novità introdotte dal Decreto Crescita (*art. 12-septies DL 34/2019*) in materia di dichiarazioni d'intento, hanno comportato la soppressione del QUADRO VI a partire dal MOD. IVA 2021; in quanto non si rende più necessario indicare gli estremi (*data e numero progressivo*) di ricezione delle dichiarazioni d'intento da parte del cedente /prestatore.

QUADRO VQ RIGO VQ7 – VERSAMENTI PERIODICI OMESSI

Versamenti sospesi per eventi eccezionali

Nel MOD. IVA 2021 il quadro VQ è stato integrato per permettere al contribuente di riepilogare i versamenti periodici ripresi dopo la sospensione accordata per eventi eccezionali, relativi a periodi d'imposta precedenti al 2020 (*non quelli sospesi a causa del COVID*).

In particolare, il Quadro VQ consente di riportare i versamenti effettuati successivamente alla presentazione del mod. IVA 2020, a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità o notifiche di cartelle di pagamento.

L'eventuale credito spettante, riferito alle annualità precedenti, ma disponibile solo dopo l'avvenuta regolarizzazione, sarà da riportare nel RIGO VL12.

QUADRO VO RIGO VO26 – VO36 – INSERIMENTO NUOVI RIGHI

RIGO VO26 – viene utilizzata dai contribuenti in contabilità semplificata per cassa per comunicare, con effetto dal 2020, la revoca dell'opzione triennale del metodo "*registrato=incassato*", di cui all'art. 18 c. 5 DPR 600/73.

RIGO VO36 – viene utilizzato dai contribuenti esercenti l'attività di oleoturistica per comunicare l'opzione, a decorrere dal 2020, per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.